

Accordi regionali per CIG in deroga.

Veneto.

Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell'Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9), 17 marzo 2020.

campo di applicazione

La CIG in deroga è prevista per i **datori di lavoro del settore privato**, compreso quello agricolo, **con unità produttive ubicate in Veneto** nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai **lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei Comuni del Veneto**. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il datore di lavoro deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019).

destinatari

Possono beneficiare dell'integrazione salariale **tutti i lavoratori** (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento) aventi, **alla data del 23 febbraio 2020**, un **rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato:

- operai;
- impiegati;
- quadri;
- apprendisti;
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dall'Accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti;
- lavoranti a domicilio monocommessa;
- lavoratori intermittenti;
- i lavoratori agricoli.

condizioni

I datori di lavoro privati inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aventi diritto ad accedere alla CIGD sono quelli per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro.

Possano accedere alla CIGD, inoltre:

- i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di CIGS, limitatamente al periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS;
- i datori di lavoro che hanno presentato domande di ammortizzatori ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, respinte dall'INPS per carenza di risorse;
- i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro;
- i datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti che non possono attivare la cigs per la causale Covid – 19 e i datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.lgs n. 148/2015, in attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero;
- i datori di lavoro con unità produttive esterne al Veneto limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Veneto nei casi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La **verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso** a tali ammortizzatori sociali è **responsabilità esclusiva del datore di lavoro** che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

durata

La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente **a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di un mese**, pari a 4 settimane.

informative e accordi sindacali

I datori di lavoro possono accedere all'integrazione salariale previo **accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative**.

È prevista una **procedura semplificata**: informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIGD allegando l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS, fatta salva l'entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall'entrata in vigore delle stesse.

L'informativa deve attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD.

Il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata massima prevista dalle norme vigenti, a partire dal 23 febbraio 2020.

I datori di lavoro privati con unità produttive ubicate nel Comune di Vo' Euganeo, nonché i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune e i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa nel Comune di Vo' Euganeo, sono dispensati dall'obbligo di avvio della procedura di consultazione sindacale.